CON IL SOLE 24 ORE
LE NUOVE REGOLE PER LE GARE NEGLI APPALTI

NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 ORE

Lavoro. Gli effetti del decreto sull'occupazione femminile Pag. 33

Spese di rappresentanza. Il Fisco incentiva gli omaggi natalizi Pag. 35

Agenzia delle Entrate. La colletta aziendale alla Onlus apre la strada allo sconto Pag. 35

Professionisti. La Cassazione amplia la responsabilità dello studio Pag. 39

Martedì 18 Novembre 2008

www.ilsole24ore.com/norme

Spazio a una clausola di salvaguardia

Il «normale» reimpiego escluderà la sanzione

Luigi Ferrajoli

La condotta di «autoriciclaggio» potrebbe approdare entro tempi brevi nel Codice penale, a seguito di un emendamento introdotto all'articolo 1 del Ddl sulla sicurezza (si veda l'articolo più sopra).

La proposta è quella di espungere dalla fattispecie degli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale l'incipit «fuori dei casi di concorso nel reato», in base alla quale il comportamento del soggetto che ha partecipato al compimento del delitto non colposo presupposto al riciclaggio (per esempio, il delitto tributario con cui sono stati generati i capitali potenzialmente riciclabili) non può attualmente essere punito per quest'ultimo reato ma solo per la condotta realizzata a monte. La clausola di riserva vuole evitare violazioni al principio del cosiddetto *ne bis in idem*, rendendo non punibili, poiché inclusi nel comportamento precedentemente realizzato, gli atti successivi al perfezionamento del reato presupposto (come nel caso del ladro che decida di vendere la refurtiva o del truffatore che ottenga indebitamente un finanziamento pubblico e lo impieghi per finanziare la propria società).

Il reo del reato presupposto è tradizionalmente ritenuto come un compartecipe non sanzionabile, mentre le fattispecie degli articoli 648-bis e 648-ter erano state coniate per punire soggetti terzi non concorrenti nel delitto presupposto che dolosamente si fossero occupati solo delle successive attività criminose della sostituzione o del trasferimento del danaro sporco, delle condotte volte all'occultamento della provenienza delittuosa del danaro nonché del suo reimpiego in attività apparentemente lecite.

Il concetto di «autoriciclaggio» è stato, invece, concepito per la prima volta dall'articolo 2 del decreto legislativo 231/07 – che attua la direttiva 2005/60/CE – ai fini della segnalazione delle operazioni sospette. Il decreto ha creato nel nostro ordinamento due distinte nozioni di riciclaggio (da non confondere): una valevole per gli oneri di intermediari e professionisti chiamati alla collaborazione con le autorità di vigilanza nell'individuazione di comportamenti "a rischio", che si affianca all'altra, quella tradizionale, valevole ai fini penalistici.

La norma, nel fornire la definizione di riciclaggio, specifica che essa vale «ai soli fini del presente decreto», e non ai fini della repressione penale della condotta. La partecipazione ad attività criminose atte a generare i proventi illeciti è già oggi rilevante per far scattare l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta: per esempio, se il cliente partecipa al reato tributario presupposto e poi compie anche atti mirati all'occultamento delle risorse illecitamente generate (emette fatture false e poi trasferisce all'estero i proventi relativi).

L'eventuale approvazione definitiva dell'emendamento introdotto nel Ddl sicurezza farebbe divenire, invece, perseguibile il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato presupposto che consente di generare i proventi da riciclare, uniformando nozioni oggi distinte e introducendo una modifica epocale.

L'esclusione della responsabilità per la persona che ha concorso nel reato presupposto si rinviene nel testo della proposta solo per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo di denaro, beni o altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali. Il che è come dire: se il reo gene-

Il PROBLEMA
La previsione non fornisce uno scudo efficace: alcune situazioni potrebbero sfuggire alla tutela

ra con il delitto presupposto una somma per l'acquisto della propria casa di abitazione non può essere punito anche per riciclaggio ma solo per il primo comportamento. E se si trattasse di un "reo-risparmiatore", che non gode dei proventi realizzati ma tende solo a occultare i proventi illeciti? Questi sarebbe sempre punito perché non ci sarebbe la possibilità di parametrare il reato compiuto a monte con i criteri di normalità del riciclaggio o del reimpiego? In realtà, una modifica normativa di questo peso richiede una migliore esplicitazione, andando a incidere su alcune delle fattispecie più articolate del nostro ordinamento.